



N. 244/2015 Reg. Es. Imm.

**TRIBUNALE DI TERNI
AVVISO DI VENDITA**

Il custode e professionista delegato alla vendita Dott. Federico Liti nella procedura esecutiva n. 244/2015 vista l'ordinanza di vendita e delega delle operazioni emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Terni in data 20/09/2016 ai sensi dell'art. 569 e seg. C.p.c.,

AVVISA

- che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti del C.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio,
- che quindi, davanti al medesimo Custode delegato Commercialista Dott. Federico Liti, nella data sotto indicata, presso il suo studio sito in Terni Via del Centenario n. 23, 1° piano (Tel. 0744 304881 – 0744 307504) si terrà l'udienza per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art 573 C.p.c., giusta ordinanza del G.E. come sopra richiamata e resa pubblica, a mezzo vendita senza incanto dei seguenti beni immobili:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

Lotto n. 1

Piena proprietà per la quota 1/1 di Insedimento industriale, di seguito meglio identificato:

- corte o resede sita in Terni, Zona Industriale Sabbioni, Via Maestri del Lavoro, identificata al catasto fabbricati NCEU al foglio N. 103 part. 1109;
- opificio sito in Terni, Zona Industriale Sabbioni, Via Maestri del Lavoro n. 2, identificato al catasto fabbricati NCEU al foglio N. 103 part. 1111 SUB 1 graffata alle part. 1112 sub. 1 ed alla part. 1113 sub 3, piano T , categoria D/1;
- opificio sito in Terni, Zona Industriale Sabbioni, Via Maestri del Lavoro n. 2, identificato al catasto fabbricati NCEU al foglio N. 103 part. 1114 piano T – S1, categoria D/1;

Il complesso immobiliare risulta essere composto da un fabbricato industriale adibito a magazzino della superficie lorda di 2416,80 mq ed altezza interna di 7,00 m circa e da una palazzina indipendente della superficie lorda di mq 188,96, da cielo a terra, quest'ultima sviluppantesi su due livelli (piano seminterrato e piano terra), con annesso circostante terreno di pertinenza esclusiva; il tutto insistente su area della superficie complessiva, tra coperto e scoperto, di metri quadrati 9.560.

Valore degli immobili determinato dal C.T.U. Arch. Marco Turilli (già al netto della riduzione del 15% prevista per vendite giudiziarie): Euro 1.390.000,00

- Prezzo base dell'immobile indicato in ordinanza: € 1.390.000,00 ;
- Prezzo minimo (non inferiore al 75% del prezzo base d'asta) : € 1.050.000,00
- Rilancio minimo: € 5000,00 ;
- Data dell'esame delle offerte: 24/05/2017 ore 16:00,
apertura delle buste: ore 16:00 del 24/05/2017.
- Termine presentazione offerte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni: 23/05/2017 ore 11.00

Si precisa inoltre che:

Gli immobili pignorati risultano attualmente occupati senza titolo opponibile alla procedura dalla società Centro Carta ed Affini S.p.a. dichiarata fallita dal Tribunale di Terni (R.F. n. 19/2014) con Sentenza del 09/06/2014 G.D. Dott.ssa Luciana Nicoli, Curatori Dott. Federico Desantis ed Avv. Emilio Festa; all'interno dei locali magazzino pignorati sono ancora conservati un notevole quantitativo di prodotti per l'imballaggio delle merci ed attrezzature di proprietà della Centro Carta ed Affini S.p.a. per i quali la suddetta curatela ha da tempo iniziato le operazioni di vendita a mezzo aste telematiche. Sulla base delle informazioni fornite dai Curatori del Fallimento Centro Carta ed Affini S.p.a. si ipotizza di riuscire a completare la liquidazione dei beni e quindi la liberazione dei locali entro il corrente anno 2017, nel frattempo la società fallita si è dichiarata disponibile a corrispondere alla procedura esecutiva un'indennità di occupazione mensile pari ad Euro 4.800,00 oltre Iva per l'utilizzo dei suddetti locali.

Con riferimento al bene identificato al NCEU del Comune di Terni fg. 103 part. 1114 cat. D/1, rendita 2582,28, il CTU ha comunicato quanto segue:

“Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: L'immobile pignorato identificato catastalmente al catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 103 p.la 1114, risulta parzialmente difforme rispetto alle planimetrie catastali: a seguito dei sopralluoghi nell'immobile oggetto di esecuzione è stata riscontrata una differente distribuzione delle unità ambientali e degli spazi di connettivo tramite una diversa disposizione delle tramezzature rispetto a quanto riportato nell'elaborato di mappa catastale, da regolarizzare mediante DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni”.

“Regolarizzabili mediante: DOCFA

DOCFA : € 350,00

Oneri Totali: € 350,00”

Per ciò che concerne quindi il suddetto immobile (come sopra meglio identificato catastalmente) il CTU NON dichiara la conformità catastale.

Con riferimento invece ai beni immobili identificati al NCEU del Comune di Terni al foglio 103 part. 1109, al foglio 103 particella 1111, subalterno 1, categoria D/1, rendita € 10.000,00 (particella graffiata con le seguenti: FG.103 p.la 1112 sub 1; FG. 103 p.la 1113 sub 3) Il CTU Arch. Turilli dichiara la conformità catastale; lo stesso CTU dichiara inoltre che l'immobile pignorato, identificato catastalmente al catasto fabbricati del Comune di Terni

Fg.103 p.lla 1111 sub. 1 (graffato alle p.lle 1112 sub 1 e p.lle 1113 sub 3), in fase di sopralluogo risultava conforme alle planimetrie catastali”.

Si precisa che tutte le unità immobiliari indicate sono poste in vendita con gli accessori dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima alla quale si rimanda per qualsiasi ulteriore informazione, redatta dall'esperto Arch. Marco Turilli , nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva n. 244/2015 RGE Tribunale di Terni, senza alcuna garanzia per evizione e/o molestie e/o pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento d'impianti alle Leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagati dal debitore e per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Il perito non ha evidenziato né si è conoscenza di eventuali spese condominiali , relative all'anno antecedente il pignoramento ed all'anno del pignoramento, da liquidare.

Tutte le attività che in base all'art. 571 e seguenti C.p.c. devono essere compiute in Cancelleria e davanti al Giudice dell'esecuzione o del Cancelliere, sono eseguite dal professionista delegato (Dott. Federico Liti) presso il suo studio in Terni, Via del Centenario n. 23.

MODALITA' DI VENDITA SENZA INCANTO

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la **Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Terni entro le ore 11.00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);
- 2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di € 20,00, dovrà contenere:
 - a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
 - b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta e del lotto relativo;
 - c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (**prezzo minimo**) da indicarsi nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;
 - d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

- e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
- f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;
- 2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l'offerta di acquisto a mezzo mandatario o procuratore speciale;
- 3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
- 4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "Tribunale di Terni - Proc. Es. Imm N. 244/2015" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
- 4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:
- A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;
 - B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;
 - C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
- 5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
- 6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3° c.p.c.);
- 7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista (Dott. Federico Liti) di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni – Proc. Es. imm. N. 244/2015", oppure tramite bonifico bancario;
- 8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta, versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero

saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, è comunque da versarsi alla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (**fondario**) **termine di 10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista avrà cura di rimettere gli atti al giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti con prezzo base fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti con prezzo base oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti con prezzo base oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti con prezzo base oltre € 60.001 e fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti con prezzo base oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti con prezzo base oltre € 200.001 e fino a € 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti con prezzo base oltre € 300.001

nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; **se la gara non può avere luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;

12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo

indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti *ex art. 573 c.p.c.*, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. N. 244/2015"; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

Il bene di cui sopra è meglio descritto nella relazione a firma dell'esperto Arch. Marco Turilli, che deve essere consultata dall'offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni; essa è consultabile sui siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalla "Disciplina della vendita senza incanto" allegata all'ordinanza di vendita consultabile sui suddetti siti internet a cui si rimanda.

Maggiori informazioni sono reperibili, oltre che sui siti internet sopra indicati, anche presso il custode, Dott. Federico Liti (Tel. 0744.304881) , presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni (Tel. 0744.3981); inoltre per ricevere informazioni sugli immobili posti in vendita è disponibile il numero verde di call center 800630663.

Terni, lì 24/01/2017

Il custode/delegato
Dr. Federico Liti